

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(luglio-settembre 2021)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-61/21	FRANCIA	<p>Qualità dell'aria - Effetti diretti verticali della Direttiva 2008/50</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 23, concernenti, rispettivamente, i "valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana" e i "piani per la qualità dell'aria".</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di riconoscere ai singoli di un diritto al risarcimento dei danni riguardanti la loro salute in caso di violazione sufficientemente grave, da parte di uno Stato membro - nella specie, la Francia - degli obblighi risultanti dalla direttiva 2008/50/CE.</i></p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>Cause riunite C-178/21 e C-240/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Ambiente/Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali -Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel – Risarcimento del danno – Detrazione del beneficio derivato dall’uso effettivo del veicolo a motore – Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore; dubbio se il diritto Ue osti ad una normativa nazionale in base alla quale l’acquirente del veicolo sia tenuto a riconoscere un’indennità per l’uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto e tale indennità derivata dall’uso venga calcolata sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione; dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE.</i></p>
--	-----------------	--

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-243/21</p>	<p>POLONIA</p>	<p>Direttiva Accesso e Direttiva Costi - Potere regolatorio di imporre obblighi SMP e simmetrici</p> <p>Interpretazione del potere delle Autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi SMP e simmetrici agli operatori, previsto dalla direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di</p>

		<p>comunicazione elettronica, in combinato disposto con la direttiva 2014/61 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per un'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi ex-ante di accesso all'infrastruttura di rete e controllo dei prezzi a un operatore di telecomunicazioni non designato come avente significativo potere di mercato.</i></p>
--	--	--

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-164/21	LETTONIA	<p>Aiuti di Stato- Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di organismo di ricerca</p> <p>Interpretazione della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» di cui all'art. 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità ad un "organismo di ricerca" di un organismo di diritto privato che svolge varie attività principali, tra cui l'attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso.</i></p>
C-333/21	SPAGNA	<p>Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Divieto di pratiche concordate -organizzazione di competizioni internazionali in Europa da parte di club professionistici – Preventiva autorizzazione dell'UEFA e della FIFA – Sanzioni</p> <p>Interpretazione degli artt. 101 - divieto di pratiche concordate - e 102 – abuso di posizione dominante – TFUE e degli artt. 45 - libera circolazione dei lavoratori - 56 - libera prestazione dei servizi - 49 - libertà di stabilimento – 63 -libero movimento dei capitali e dei pagamenti del TFUE.</p> <p><i>Dubbio se la UEFA e la FIFA, opponendosi all'organizzazione della Superlega europea da parte di alcuni club calcistici, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa relativamente al mercato della</i></p>

commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-194/21	PAESI BASSI	Direttiva IVA – Detrazione dell’IVA – Omissione nei termini – Detrazione - termine di decadenza Interpretazione degli artt. 184 e 185 - rettifica delle detrazioni - della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbio se un soggetto passivo, che abbia omesso di effettuare la detrazione dell’imposta pagata a monte entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare la detrazione in parola in sede di rettifica.</i>
C-235/21	SLOVENIA	Direttiva IVA – Contratto di leasing finanziario immobiliare – Elementi essenziali del contratto scritto ai fini della dichiarazione e della detrazione dell’IVA Interpretazione dell’art 203 – fatturazione - della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbio se un contratto scritto, avente ad oggetto una operazione imponibile IVA, possa essere considerato fattura generatrice di pretesa impositiva e del diritto alla detrazione di imposta, solamente qualora contenga le indicazioni previste dal capo 3 della direttiva IVA o, nel caso di risposta negativa, quali sono le indicazioni e gli elementi essenziali affinché tale contratto possa essere considerato anche una fattura ai fini IVA.</i>
C-250/21	POLONIA	Direttiva IVA – Contratti di sub partecipazione - Esenzione dall’IVA – Applicabilità Interpretazione dell’art 135, par 1, lett. b) – esenzione di altre attività – della direttiva 2006/112/CE

		<p>relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbio se al contratto di sub-partecipazione possa essere applicata l'esenzione dell'IVA prevista per le operazioni di concessione, negoziazione e gestione di crediti.</i></p>
C-267/21	ROMANIA	<p>Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da società corrispondenti di una compagnia di assicurazioni – Determinazione del luogo della prestazione ai fini dell'applicazione dell'IVA – “reverse charge”</p> <p>Interpretazione dell'art 59, – criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi– della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbio se i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da società corrispondenti per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest'ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe ai fini di una corretta applicazione dell'imposta.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-153/21	LUSSEMBURGO	<p>Protezione internazionale- Domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore – Ammissibilità</p> <p>Interpretazione dell'articolo 33 (“Domande inammissibili”), paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della</p>

		<p>protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore in virtù del fatto che le autorità del paese che ha già riconosciuto la protezione internazionale agli altri componenti della famiglia del richiedente garantiscono che, all'arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione.</i></p>
C-158/21	SPAGNA	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo</p> <p>Interpretazione della decisione quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, con particolare riferimento ai motivi di rifiuto di esecuzione di un MAE.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per il giudice dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un MAE eccependo il difetto di competenza a emetterlo da parte del giudice dello Stato membro di emissione.</i></p>
C-190/21	GERMANIA	<p>Giustizia e diritti fondamentali/Mercato interno - Competenza giurisdizionale internazionale in caso di azioni promosse contro un prestatore di servizi di pagamento con riguardo a giochi d'azzardo online vietati</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7, punti 1, e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis).</p> <p><i>Dubbio sulla competenza giurisdizionale in relazione all'azione esercitata dal titolare di un conto presso una società con sede in altro Stato membro, che presta servizi di pagamento via internet, a seguito dell'esecuzione da parte di detta società, su disposizione del titolare del conto di una serie di pagamenti online nei confronti di vari prestatori di servizi di gioco d'azzardo in altri Stati membri, effettuati prelevando il denaro da un conto presso un istituto bancario situato nello Stato membro in cui risiede il titolare del conto in violazione delle disposizioni vigenti in materia di giochi d'azzardo. Dubbio inoltre sul luogo in cui si sarebbe prodotto nel caso di specie il danno di natura extracontrattuale.</i></p>

C-206/21	FRANCIA	<p>Diritto di soggiorno di un cittadino UE - Obbligo di risorse economiche sufficienti in relazione ad un soggetto disabile</p> <p>Compatibilità dell'art 7 della, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con l'art. 8 CEDU e l'art. 21 CDFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di un cittadino comunitario di soggiornare in uno Stato membro oltre i tre mesi previsti, a causa del fatto che questo goda in quanto disabile, ai fini del suo sostentamento, quasi esclusivamente di una prestazione non contributiva di natura assistenziale erogata dallo Stato membro ospitante, con i relativi oneri posti a carico del sistema di Assistenza sociale di quest'ultimo.</i></p>
C-231/21	AUSTRIA	<p>Protezione internazionale– Proroga del termine di trasferimento del richiedente protezione internazionale- Possibilità di configurare come “detenzione” il ricovero coatto del richiedente in un reparto di psichiatria contro la sua volontà o in mancanza della stessa</p> <p>Interpretazione dell’art. 29 (“<i>Trasferimenti/Modalità e termini</i>”), par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).</p> <p><i>Dubbio se la nozione di “detenzione” debba essere interpretata nel senso di comprendere anche il ricovero del richiedente protezione internazionale in un reparto di psichiatria, contro la sua volontà -o in mancanza di essa- e sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (nella specie, in ragione della sua pericolosità per sé e per gli altri). Nel caso di risposta positiva alla prima questione, dubbio se il termine di trasferimento dell’interessato possa essere sempre prorogato di un anno dallo Stato Membro richiedente. Nel caso di risposta negativa, dubbio sul lasso di tempo per cui è ammessa una proroga.</i></p>
Cause riunite C-181/21 e C-269/21	POLONIA	<p>Stato di diritto in Polonia- Composizione del collegio giudicante- Nozione di organo giurisdizionale costituito per legge</p> <p>Interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p>

		<p><i>Dubbio se possa configurarsi quale organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura. Dubbio se, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura. Ove si ritenga che il procedimento di nomina dei membri del collegio giudicante sia avvenuto in flagrante violazione del diritto nazionale e del principio di separazione dei poteri, dubbio se sia contraria al diritto dell'Unione una norma nazionale che trasferisce l'esame di tali questioni ad un'autorità nazionale la cui composizione è viziata, anche essa, da irregolarità. Dubbio se, nella circostanza suddetta, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, le disposizioni di diritto nazionale debbano essere interpretate nel senso di consentire all'organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio il giudice nominato attraverso procedimento irregolare escludendolo dall'esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante.</i></p>
<p>Cause riunite C-245/21 e C- 248/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Protezione internazionale- Trasferimento dei richiedenti asilo nello Stato membro competente- Impossibilità del trasferimento dovuta a pandemia da COVID-19- Sospensione amministrativa dell'attuazione della decisione di trasferimento- Interruzione del decorso dei termini per il trasferimento</p> <p>Interpretazione artt. 27 ("Mezzi di impugnazione"), par. 3, lett. c) e par. 4 e 29, par. 1 ("Modalità e termini"), del Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cd. regolamento Dublino III).</p> <p><i>Dubbio se la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, adottata soltanto in ragione della effettiva (temporanea) impossibilità dei trasferimenti dovuta a pandemia da Covid-19, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III e, in caso affermativo, se ciò comporti l'interruzione del decorso dei termini per il trasferimento. Nel caso di risposta affermativa alla seconda questione, dubbio se una decisione amministrativa di sospensione possa determinare una (ulteriore) interruzione del termine di trasferimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento</i></p>

		<p><i>Dublino III anche quando un organo giurisdizionale, prima dell'inizio della pandemia da COVID-19, abbia già rigettato la domanda del richiedente protezione internazionale volta ad ottenere la sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito della decisione sul ricorso.</i></p>
C-260/21	BULGARIA	<p>Libera circolazione dei capitali – Certezza del diritto</p> <p>Interpretazione degli artt. 4.2, lett. a), 26, 27, 63, 65, 114 e 115 del TFUE, degli artt. 2 e 19.1 del TUE e dell'art. 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riferimento al diritto alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai principi dello Stato di diritto e della certezza del diritto nonché del diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che modifica retroattivamente le condizioni relative all'efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell'istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia delle compensazioni già effettuate nei confronti della banca.</i></p>
C-291/21	BELGIO	<p>Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari- Sentenza di condanna al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio- Nozione di decisione giudiziaria</p> <p>Interpretazione degli articoli 7 (<i>“Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo”</i>), paragrafo 2 e 4 (<i>“Definizioni”</i>) del regolamento n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in combinato disposto con l'articolo 55 del regolamento n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito. Dubbio se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità rientri nella nozione di «decisione giudiziaria», anche nel caso in cui il suo ammontare non sia stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale di origine.</i></p>

<p>C-323/21</p>	<p>PAESI BASSI</p>	<p>Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati membri- Termine per il trasferimento- Applicazione della regola “chain rule” Criteri di competenza</p> <p>Interpretazione degli artt 27, par. 1 (“Mezzi di impugnazione”) e 29 parr. 1 e 2 (“Modalità e termini dei trasferimenti”) del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio se per “Stato membro richiedente” debba intendersi lo Stato membro che – in una situazione in cui il soggetto abbia fatto istanza di protezione internazionale in più di due Stati- ha, da ultimo, presentato una domanda di presa o ripresa in carico. In caso di risposta positiva, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare – nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri. Dubbio se la circostanza che sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri produca effetti vincolanti anche nei confronti di uno Stato membro terzo oppure limitatamente agli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico.</i></p>
<p>Cause riunite C-324/21 e C-325/21</p>	<p>PAESI BASSI</p>	<p>Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati Membri- Termine del trasferimento – Applicazione della regola “chain rule”- Criteri di competenza</p> <p>Interpretazione degli articoli 27 (“Mezzi di impugnazione”) e 29 (“Modalità e termini del trasferimento”), paragrafi 1e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento di Dublino III) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio se nella situazione in cui tra due Stati membri esista già un accordo di presa in carico della domanda di protezione internazionale e prima del trasferimento lo straniero si renda irreperibile, il termine di trasferimento venga sospeso e inizi nuovamente a decorrere nel momento in cui richiedente asilo presenti una nuova domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare - nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri.</i></p>

<p>C-338/21</p>	<p>PAESI BASSI</p>	<p>Protezione internazionale- Sospensione dei termini di trasferimento quale effetto del deposito del ricorso avverso il rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani</p> <p>Interpretazione degli articoli 27 (“mezzi di impugnazione”), paragrafo 3, e 29 (“modalità e termini del trasferimento”), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una normativa nazionale che riconosce effetto sospensivo all’esecuzione di una decisione di trasferimento come conseguenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani.</i></p>
<p>Cause riunite C-428/21 e C- 429/21 PPU</p>	<p>PAESI BASSI</p>	<p>Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri- Richiesta di estensione dei reati da parte dello Stato emittente- Diritto di audizione</p> <p>Interpretazione dell’art. 27 par 3,4 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE una persona che è stata oggetto di una procedura di consegna tra Stati membri a seguito di un mandato di arresto europeo debba poter essere ascoltata riguardo ad una richiesta di assenso per l’estensione dei reati nello Stato membro emittente quando l’autorità giudiziaria di quest’ultimo l’ascolta sulla possibilità di rinuncia con riguardo alla regola di specialità, oppure se l’audizione debba avvenire da parte dello Stato membro che l’ha già consegnata, dinanzi all’autorità giudiziaria in un procedimento sulla concessione dell’assenso all’estensione dei reati. Nel caso si privilegi la seconda ipotesi, con quali modalità lo Stato membro che ha già proceduto alla consegna deve procedere all’audizione.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-133/21	GRECIA	<p>Contratto d'opera- Trattamento salariale- Qualificazione del rapporto di lavoro- Disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabile</p> <p>Interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 /CE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE una normativa nazionale che discrimini, sul piano del trattamento salariale, i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto che il loro contratto sia qualificato come contratto di lavoro a tempo determinato, essendo a conoscenza che il loro lavoro risponde ad esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.</i></p>
C-192/21	SPAGNA	<p>Servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della immissione in ruolo- Riconoscimento ai fini della stabilizzazione del grado individuale- Principio di non discriminazione</p> <p>Interpretazione delle clausole 3 e 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999.</p> <p><i>Dubbio se i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del grado individuale. Dubbio se possano costituire ragioni oggettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale, sia la circostanza che tali servizi siano già stati valutati e conteggiati per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo sia la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale.</i></p>

<p>Cause riunite C-257/21 e C- 258/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Orario di lavoro notturno abituale e orario di lavoro notturno occasionale – Retribuzione – Non discriminazione e parità di trattamento</p> <p>Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in combinato disposto con gli articoli 20 “Uguaglianza davanti alla legge”, 21 “non discriminazione” e 51, par 1. 1° periodo “ambito di applicazione” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione del contratto collettivo che preveda, per il lavoro notturno occasionale, una retribuzione più elevata rispetto al lavoro notturno abituale tesa a compensare, oltre ai danni alla salute, anche lo stato di stress derivante dalla maggiore difficoltà di programmazione propria del lavoro notturno occasionale.</i></p>
---	-----------------	--

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-50/21</p>	<p>SPAGNA</p>	<p>Libertà di stabilimento – Restrizioni – Servizio di trasporto passeggeri con conducente – Autorizzazioni – Aiuti concessi dagli stati</p> <p>Compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che limitano il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente (NCC) ad una ogni trenta licenze di taxi e richiedono autorizzazioni e requisiti aggiuntivi per il trasporto urbano dei medesimi servizi con gli artt. 49 – libertà di stabilimento – e 107 – aiuti concessi dagli stati – TFUE.</p>
<p>C-208/21</p>	<p>POLONIA</p>	<p>Pratiche commerciali sleali- - Nozione di pratica commerciale sleale - Ambito di applicazione soggettiva della direttiva 2005/29 - Condizioni generali di un contratto collettivo assicurativo non chiare</p>

		<p>Interpretazione della nozione di pratica commerciale sleale di cui all'art. 3.1 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, nonché della disposizione relativa alla redazione delle condizioni contrattuali con un linguaggio chiaro e comprensibile di cui all'art. 5 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di pratica commerciale sleale la predisposizione di condizioni generali di un contratto assicurativo ingannevoli da parte di un professionista che non è il soggetto che ha immesso sul mercato il prodotto rispetto al quale esse fanno riferimento e, in caso di risposta positiva, se debbano essere chiamati a rispondere della scorrettezza di una siffatta pratica il professionista che le ha redatte o il professionista che ha immesso sul mercato il prodotto cui esse fanno riferimento ovvero entrambi i professionisti.</i></p>
C-351/21	BELGIO	<p>Direttiva sui servizi di pagamento nell'UE – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento</p> <p>Interpretazione dell'art. 38, primo comma, lett. a), della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, a norma del quale "immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione [...] un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario".</p> <p><i>Dubbio sulla portata dell'obbligazione incombente sul prestatore di un servizio di pagamento di fornire al titolare del servizio di pagamento le informazioni relative al beneficiario del pagamento effettuato e, quindi, sulla misura dello sforzo esigibile dal prestatore del servizio.</i></p>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-256/21	GERMANA	<p>Marchio UE- Azione per contraffazione di marchio; Azione di inibitoria e azioni conseguenti in materia di diritto dei marchi- Domanda riconvenzionale -Ritiro dell'azione per contraffazione- Parziale nullità del marchio controverso</p> <p>Interpretazione dell'articolo 124, lettera d), e dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il Tribunale dei marchi dell'Unione mantenga la competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale anche a seguito del ritiro dell'azione per contraffazione.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-221/21 e C- 222/21	REP. CECA	<p>Spazio ferroviario europeo unico - Sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione</p> <p>Interpretazione direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, artt. 55 ("Organismo di regolazione"), par. 1, 56 ("Funzioni dell'organismo di regolazione") parr. 2, 6, 10, 11, 12 e 57 ("Cooperazione tra organismi di regolamentazione) par. 2</p> <p><i>Dubbio se la normativa nazionale ceca (titolo V del codice di procedura civile) soddisfi i requisiti previsti</i></p>

		<i>dalla normativa europea relativi al sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione. In caso di risposta affermativa dubbio se il sindacato giurisdizionale su una decisione dell'organismo di regolamentazione si possa concludere con una transazione giudiziale e se sia compatibile con la suddetta direttiva che decisioni nel merito dell'organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze di singoli organi giurisdizionali ordinari che non sono vincolati dai fatti accertati dall'organismo di regolamentazione.</i>
--	--	--

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-38/21 e C-47/21	GERMANIA	<p>Contratto di leasing – Qualificazione come contratto di credito al consumo – Informazioni obbligatorie – Diritto di recesso – Decadenza per decorso dei termini- Esercizio abusivo del diritto di recesso</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, art. 10 (“<i>Informazioni da inserire nei contratti di credito</i>”) par. 2 lett. p) e art. 14 (“<i>Diritto di recesso</i>”).</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l'esercizio del diritto di recesso. Dubbio se ai fini della decorrenza dei termini per l'esercizio del diritto di recesso devono essere fornite in modo completo ed esatto le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 ed, in particolare, le modalità di indicazione del tasso degli interessi convenzionali e moratori, la determinazione della indennità da versare nel caso di recesso anticipato, l'indicazione dei requisiti di forma necessari ai fini dell'accesso ad un procedimento stragiudiziale di ricorso. Dubbio sulla compatibilità tra le norme di diritto internazionale e le norme nazionali in tema di decadenza dall'esercizio del recesso. Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell'eventuale impossibilità di riconoscere un simile</i></p>

		<i>esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca)</i>
Cause riunite C-80/21 C-81/21 e C-82/21	POLONIA	<p>Contratto di mutuo ipotecario denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF) - Clausole abusive – Nullità del contratto o della singola clausola abusiva- Possibilità per il giudice di integrare il contenuto del contratto modificando il contenuto della clausola abusiva- Prescrizione del diritto del consumatore al rimborso delle rate indebitamente pagate- <i>Dies a quo</i></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice di non dichiarare il carattere abusivo dell'intera clausola contrattuale ma soltanto di quella sua parte che ne comporti l'abusività, lasciando in questo modo parzialmente efficace tale clausola. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver dichiarato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale l'intero contratto non potrebbe rimanere in vigore, di modificare la rimanente parte del contratto interpretando la volontà delle parti, se favorevole al consumatore, ovvero di integrarlo con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo, anche se il consumatore accetti che il contratto venga dichiarato nullo. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, di integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale secondo la quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorre dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche se il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola.</i></p>
C-179/21	GERMANIA	<p>Tutela dei consumatori/Concorrenza – Contratti a distanza- Vendita di prodotti <i>on line</i>- Garanzia del produttore - Obblighi di informazione nei confronti del consumatore</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6 (<i>"Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti</i></p>

		<p><i>negoziati fuori dai locali commerciali”)), paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE relativamente all’esistenza e alla portata di obblighi di informazione su una garanzia del produttore e interpretazione dell’articolo 6 (“Garanzie”), paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.</i></p> <p><i>Dubbio se l’esistenza di una garanzia fornita dal produttore di un bene faccia sorgere in capo al venditore un obbligo di informazione verso il consumatore ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/83/UE. In caso di risposta negativa, dubbio se la mera menzione della garanzia faccia sorgere il suddetto obbligo di informazione, anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia. Dubbio se debbano essere indicati dal venditore, oltre all’oggetto e al nominativo di chi presta la garanzia, anche gli elementi essenziali per farla valere, la sua durata e l’ambito territoriale di operatività.</i></p>
C-200/21	ROMANIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Diritto di invocare il carattere abusivo nel corso dell’esecuzione forzata</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sotto il profilo della necessità di garantire il diritto del consumatore di invocare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione forzata mediante opposizione all'esecuzione, anche se egli può anche agire in giudizio al riguardo chiedendo, nel ricorso di merito, la sospensione dell'esecuzione forzata.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina come quella rumena che prevede un termine di 15 giorni entro il quale il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, il carattere abusivo di una clausola contrattuale del titolo esecutivo, in un'ipotesi in cui, tuttavia, la promozione di un'azione in giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di clausole abusive non è soggetta a nessun termine e consenta la sospensione dell'esecuzione sino alla soluzione della controversia.</i></p>
C-215/21	SPAGNA	<p>Contratti di credito - Clausole abusive - Carattere usurario del tasso d’interesse - Caso di adempimento stragiudiziale - Spese processuali – Principio di effettività della tutela giurisdizionale</p> <p>Interpretazione direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’UE, ed in particolare con il principio di effettività della tutela</i></p>

		<i>giurisdizionale, una normativa che, nelle azioni dei consumatori contro le clausole abusive e nel caso di adempimento stragiudiziale da parte del professionista, esclude la condanna alle spese processuali a favore del consumatore senza che si possa tenere conto della previa condotta del professionista.</i>
C-232/21	GERMANIA	<p>Contratto di credito ai consumatori- Informazioni obbligatorie- Diritto di recesso ed eccezione di decadenza- Esercizio abusivo del diritto di recesso– Legittimazione al rinvio pregiudiziale da parte di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10 (“<i>Informazioni da inserire nei contratti di credito</i>”), paragrafo 2, lettere p), e r) e art. 14 (“<i>Diritto di recesso</i>”), par. 1</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l’esercizio del diritto di recesso. Dubbio se in base al diritto dell’UE, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto. Dubbio se le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare e, nel caso di risposta affermativa, se il termine per il recesso inizia a decorrere solo dopo che siano fornite le suddette informazioni. Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge. Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere. Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell’eventuale impossibilità di riconoscere un simile esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell’Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme. Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante.</i></p>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-132/21	UNGHERIA	<p>Presunta violazione dei dati personali - Decisione dell’Autorità di controllo — reclamo— Ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale – Effetti della sentenza civile sul procedimento amministrativo – Rapporto tra autorità di controllo e autorità giurisdizionale - Principio della certezza del diritto</p> <p>Interpretazione degli artt. 51, par 1 - autorità di controllo - 52, par 1 – indipendenza - 77, par 1 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – 79, par 1 - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – del reg (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche alla luce dell’art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.</p> <p><i>Dubbio se il ricorso amministrativo avverso una decisione dell’Autorità di controllo nazionale costituisca uno strumento per l’esercizio dei diritti pubblici e il ricorso giurisdizionale costituisca uno strumento per azionare i diritti privati; in caso di risposta affermativa e nel caso che l’interessato eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo innanzi all’autorità amministrativa e all’autorità giurisdizionale, se l’autorità di controllo e il giudice amministrativo, incaricati di esaminare i ricorsi amministrativi, abbiano la competenza prioritaria a determinare l’esistenza una violazione o, al contrario, la stessa autorità amministrativa e l’autorità giurisdizionale siano obbligate autonomamente a verificare l’esistenza di detta violazione con la possibilità di giungere a risultati divergenti.</i></p>
C-154/21	AUSTRIA	<p>Diritto di accesso- Diritto alle informazioni connesse alla trasmissione dei propri dati personali</p> <p>Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE il diritto di accesso si limita ad informazioni relative a categorie di destinatari qualora, in vista di una comunicazione, questi non siano ancora stati specificamente individuati,</i></p>

		<i>mentre, il diritto di accesso all'informazione deve necessariamente estendersi anche ai destinatari di tali comunicazioni qualora i dati siano già stati comunicati.</i>
C-205/21	BULGARIA	<p>Indagine penale - Reato intenzionale perseguibile d'ufficio -raccolta coercitiva dei dati personali – Ordine del giudice – Rifiuto dell'imputato – Ammissibilità – Principio di presunzione di innocenza</p> <p>Compatibilità di norme nazionali con gli artt4, par 1 lett c) - principi applicabili al trattamento di dati personali- 6, par 1, lett a) - distinzione tra diverse categorie di interessati- 8, paragrafi 1 e 2 - Liceità del trattamento dei dati personali – e 10, lettera a), - trattamento di categorie particolari di dati personali della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati anche alla luce dell'art 48 CEDU - presunzione di innocenza e diritti della difesa.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria con le predette disposizioni di norme nazionali che prevedono l'obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata e che prevedono, come regola generale, lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio.</i></p>
C-252/21	GERMANIA	<p>Facebook - Accertamento di una violazione per abuso di posizione dominante a seguito della violazione del trattamento dei dati personali – Poteri di una autorità nazionale di controllo alla concorrenza – Ammissibilità</p> <p>Compatibilità con l'art 51 – autorità di controllo – del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e all'art 4, par 3 TUE – leale collaborazione - rispetto alla circostanza che l'Autorità nazionale della concorrenza, nell'ambito dell'esercizio di un controllo degli abusi di posizione dominante, ai sensi del diritto della concorrenza, possa constatare una violazione del RGPD relativa alle condizioni d'uso di Facebook Ireland e della loro attuazione e disporre misure correttive, atteso che tale Autorità non è un'autorità di controllo ai sensi del predetto art 51 RGPD, e l'autorità di controllo capofila, ai sensi dell'art 56 RGDP, è l'autorità di controllo irlandese; compatibilità delle modalità di raccolta dei dati</p>

		<p>personali da parte di Facebook Ireland rispetto al regolamento (UE) 2016/679.</p>
C-268/21	SVEZIA	<p>Registro del personale contenente dati personali dei lavoratori detenuto a fini fiscali –Ordine di esibizione da parte del giudice su istanza di parte -Limiti di operatività</p> <p>Interpretazione dell’art 6, par 3 e 4 - liceità del trattamento – del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se, nel corso di un processo civile, possa essere divulgato e con quali modalità, a seguito di un ordine di esibizione da parte del giudice sull’istanza della parte, un elenco elettronico contenente la presenza dei lavoratori con i relativi dati personali formato e conservato per le verifiche di carattere fiscale.</i></p>
C-300/21	SVEZIA	<p>Violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGDP – Risarcimento del danno – Nozione di danno immateriale</p> <p>Interpretazione dell’art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità - del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini del risarcimento del danno, occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del RGPD, anche che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia di per sé sufficiente la sola violazione delle disposizioni dell’RGPD; dubbio se esistano, per il calcolo del risarcimento, ulteriori prescrizioni di diritto dell’Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.</i></p>
C-317/21	LUSSEMBURGO	<p>Titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici - Registro dei titolari effettivi - Diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità – Limitazioni</p> <p>Giudizio di validità dell’art 1, punto 15 lett c) della direttiva (UE) 2018/843 che modifica l’art 30, par 5 – accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p> <p><i>Dubbio sulla validità eurounitaria delle norme di cui alle direttive (UE) 2018/843 e 2015/849 inerenti al</i></p>

		<i>diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società in quanto violerebbero il principio di proporzionalità di cui all'art 5, par 4 TUE, il principio della libertà di impresa di cui all'art 16 CDFUE, i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE e il principio generale della tutela del segreto commerciale.</i>
--	--	---